

**Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"****Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)**

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica -ITI ind. Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@istruzione.it pec: mbis06200q@pec.istruzione.it -
sito: <https://www.iismajorana.edu.it>

APPROVATO DAL C.D.I. DEL 29/02/2024 delibera N° 80/2024

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premesso che il DPR 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal DPR 235/2007 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) delega alle istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli Studenti e di indicare l'Organo di Garanzia Interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli; viene stabilito il seguente regolamento di disciplina.

ART. 1—PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma precedente.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dalle persone che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno della Scuola.

ART. 2—MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” propri degli studenti.

LETTERA	DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI SANZIONATORI
A	Frequenza regolare e impegno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare ripetute assenze • Entrare spesso in ritardo • Assenze strategiche (concomitanza di verifiche orali e scritte) • Assenze/ritardi non giustificati • Assenze di classe/Istituto • Non portare il materiale e non svolgere i compiti assegnati • Non essere puntuali nella consegna degli elaborati • Non seguire il lavoro in classe 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale del Docente ➤ Annotazione del comportamento scorretto sul registro con contestuale comunicazione alla famiglia attraverso la funzione del registro elettronico con notifica di lettura dei genitori; ➤ Annotazione sul registro elettronico con contestuale convocazione dei genitori da parte del Docente ➤ Annotazione sul registro e contestuale segnalazione al DS ➤ lettera di ammonimento del DS con notifica allo studente e alla famiglia, con restituzione della stessa firmata e inserimento nel fascicolo personale dello studente; ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> □ Docente □ Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

B	<p>Rispetto verso il capo d'istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni e tutte le persone presenti nell'Istituto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Distruggere o rubare oggetti appartenenti ad altri • Assumere atteggiamenti volgari non consoni alla situazione ed al contesto scolastico • Offesa ai compagni e loro famiglie • Rifiuto a svolgere il compito assegnato • Dimenticanze ripetute del materiale scolastico • Disturbare intenzionalmente lo svolgimento delle lezioni nella propria o altrui classe • Attardarsi nei corridoi facendo chiasso • Effettuare assenze di classe/istituto/massa • Atti di bullismo • Furti • Linguaggio e/o gesti offensivi; minacce; aggressione verbale/fisica • Assumere atteggiamenti di prevaricazione verso i compagni • Molestare chicchessia • Mancare di rispetto verso la comunità scolastica • Ascoltare musica con auricolari durante la lezione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale del Docente ➤ Annotazione del comportamento scorretto sul registro con contestuale comunicazione alla famiglia attraverso la funzione del registro elettronico con notifica di lettura dei genitori; ➤ Annotazione sul registro elettronico con contestuale convocazione dei genitori da parte del Docente ➤ Annotazione sul registro e contestuale segnalazione al DS ➤ Ammonimento scritto del DS sul registro; ➤ lettera di ammonimento del DS con notifica allo studente e alla famiglia, con restituzione della stessa firmata e inserimento nel fascicolo personale dello studente; ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> □ Docente □ Dirigente Scolastico □ Consiglio di Classe
C	<p>Osservare le disposizioni organizzative, di igiene e di sicurezza previste dai Regolamenti di Istituto Non essere di pregiudizio alla propria e all'altrui sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rientrare in aula in ritardo • Girovagare all'interno dell'istituto • Fumare nei locali e pertinenze dell'Istituto • Uscire dagli spazi e dai tempi di intervallo consentito • Spintonare sulle scale; lanciare oggetti in aula, dalle finestre e negli spazi comuni • Uscire dal perimetro scolastico senza permesso • Introdurre persone estranee nei locali della scuola • Violazione intenzionale delle norme di sicurezza • Attivare senza motivi allarmi • Rimuovere la segnaletica sulla 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale del Docente ➤ Annotazione del comportamento scorretto sul registro con contestuale comunicazione alla famiglia attraverso la funzione del registro elettronico con notifica di lettura dei genitori; ➤ Annotazione sul registro elettronico con 	<ul style="list-style-type: none"> □ Docente □ Dirigente Scolastico □ Consiglio di Classe/Istituto

		<p>sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danneggiare/rimuovere i dispositivi di sicurezza 	<p>contestuale convocazione dei genitori da parte del Docente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Annotazione sul registro e contestuale segnalazione al DS ➤ Ammonimento scritto del DS sul registro; ➤ lettera di ammonimento del DS con notifica allo studente e alla famiglia, con restituzione della stessa firmata e inserimento nel fascicolo personale dello studente; ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica ➤ Risarcimento del danno da parte dei responsabili 	
D	<p>Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, gli strumenti e i sussidi didattici. Non arrecare danni al patrimonio scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manomissione o furto di strumenti, suppellettili, arredi, parti fisse e mobili delle aule, dei laboratori, dei servizi e degli spazi comuni • Utilizzare gli strumenti o gli arredi in maniera impropria e pericolosa per sé o per gli altri • Non avere cura delle basilari norme igieniche nei servizi o provocare danni alle strutture • Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, strumenti di laboratorio, attrezzi nelle palestre, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale del Docente ➤ Annotazione del comportamento scorretto sul registro con contestuale comunicazione alla famiglia attraverso la funzione del registro elettronico con notifica di lettura dei genitori; ➤ Annotazione sul registro e elettronico con contestuale convocazione dei genitori da parte del Docente ➤ Annotazione sul registro e contestuale segnalazione al DS ➤ Ammonimento scritto del DS sul registro; ➤ lettera di ammonimento del DS con notifica allo studente e alla famiglia, con restituzione della 	<ul style="list-style-type: none"> □ Docente □ Dirigente Scolastico □ Consiglio di Classe/Istituto

			<p>stessa firmata e inserimento nel fascicolo personale dello studente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica ➤ Risarcimento del danno da parte dei responsabili 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sottrazione delle credenziali di accesso al registro elettronico e manomissione dello stesso 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Annotazione sul registro e contestuale segnalazione al DS ➤ lettera di ammonimento del DS con notifica allo studente e alla famiglia, con restituzione della stessa firmata e inserimento nel fascicolo personale dello studente; ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> □ Docente □ Dirigente Scolastico □ Consiglio di Classe/Istituto)
E	Mantenere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura	<ul style="list-style-type: none"> • Imbrattare le aule e gli spazi comuni con immondizie di varia natura compromettendone il corretto utilizzo • Scrivere sui muri, porte, banchi, ecc 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ LETTERA C) 	<ul style="list-style-type: none"> □ LETTERA C)
F	Comportamenti corretti e coerenti con le finalità della scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Introdurre in Istituto alcolici e/o droghe • Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di persone 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> □ Consiglio di Classe/Istituto
		<ul style="list-style-type: none"> • Tenere acceso il telefono cellulare durante la lezione • fotografare, fare riprese o registrazioni * • Compiere atti di cyber bullismo • Pubblicare in rete foto o filmati fatti a scuola 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale del Docente con invito a spegnere il cellulare ➤ Se l'uso è reiterato il Docente invita l'alunno a spegnerlo e a depositarlo sulla cattedra, annota l'accaduto sul registro con contestuale comunicazione alla famiglia attraverso la funzione del registro elettronico con notifica di lettura dei genitori. Alla fine dell'ora il cellulare è restituito 	<ul style="list-style-type: none"> □ Docente □ Dirigente Scolastico □ Consiglio di Classe/Istituto

			<p>all'alunno;</p> <p>➤ Nel caso di rifiuto: annotazione del comportamento scorretto sul registro con contestuale convocazione della famiglia attraverso la funzione del registro elettronico con notifica di lettura dei genitori;</p> <p>➤ Nel caso di riprese e/o foto: annotazione del comportamento scorretto sul registro con contestuale comunicazione alla famiglia attraverso la funzione del registro elettronico con notifica di lettura dei genitori e segnalazione dell'accaduto al DS.</p> <p>➤ violazione sistematica (dopo tre note) : segnalazione al DS con lettera di ammonimento scritto e notifica allo studente e alla famiglia, con restituzione della stessa firmata e inserimento nel fascicolo personale dello studente;</p>	
--	--	--	--	--

* Nel caso di fotografie o di riprese video a persone dell'Istituto (Direttiva MPI n. 104 del 30/11/07), l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000,00 euro sino a un massimo di 18.000,00 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000,00 euro sino a un massimo di 30.000,00 euro (cfr. art. 161 del Codice).

Si ritiene opportuno infine richiamare gli studenti a indossare, durante la permanenza a scuola, un abbigliamento consono al luogo e all'attività che si sta svolgendo.

ART. 3—ORGANI DISCIPLINARI

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- Il Docente
- Il Dirigente Scolastico
- Il Consiglio di Classe
- Il Consiglio d'Istituto
- La commissione d'esame (solo per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame)

L'organo superiore è in ogni caso competente ad irrogare la sanzione di competenza dell'organo inferiore.

ART. 4—PROCEDURA

- DOCENTE :** Se l'infrazione commessa rientra nella competenza del docente, questi la può irrogare immediatamente.
Se l'infrazione rientra nella competenza del D.S. o di un organo collegiale, il docente deve annotare l'accaduto sul registro di classe e informare di persona il D.S. e il coordinatore di classe.
- DIRIGENTE SCOLASTICO :** Se l'infrazione rientra nella competenza del D.S. questi provvederà prima a sentire lo studente e poi irrogherà, se necessario, la sanzione che verrà riportata sul registro di classe con l'indicazione della natura della infrazione commessa.
- CONSIGLIO DI CLASSE :** Se l'infrazione rientra nella competenza del Consiglio di classe, questo deve essere convocato di norma entro il termine massimo di 8 giorni.
L'eventuale sanzione comminata dal C.d.C. dovrà essere riportata nel registro di classe con l'indicazione della natura dell' infrazione commessa.
- CONSIGLIO D' ISTITUTO:** Se l'infrazione rientra nella competenza del Consiglio di Istituto, questo deve essere convocato di norma entro il termine massimo di 5 giorni dall'avvenuta infrazione.
L'eventuale sanzione comminata dal consiglio dovrà essere riportata nel registro di classe con l'indicazione della natura dell'infrazione commessa.
- COMMISSIONE D' ESAME:** le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 5—PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Tutti i provvedimenti disciplinari devono avere forma scritta.

I provvedimenti che comportano una sospensione devono essere comunicati alla famiglia prima telefonicamente e successivamente per iscritto. Il provvedimento, diventa esecutivo dopo 15 gg dalla sua notifica se non c'è ricorso da parte degli interessati. Qualora entro il 15 gg c'è un ricorso il provvedimento viene sospeso ed eventualmente irrogato entro 5 gg dalla delibera dell'organo di garanzia, nel caso di respingimento del ricorso. Qualora sia necessario sarà cura dei coordinatore porre in essere un rapporto con lo studente ed i suoi genitori tale da preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

L'organo che irroga la sanzione disciplinare, se lo ritiene opportuno, su richiesta scritta dell'interessato o dei genitori, da far pervenire al DS entro i due giorni successivi alla delibera, può convertire dette sanzioni in attività in favore della comunità. Sarà cura dell'organo che irroga la sanzione, individuare dette attività contestualmente alla delibera di sospensione, tenendo conto della natura dell'infrazione e delle circostanze in cui è stata commessa.

Le sanzioni comminate dal C.d.I. non sono convertibili in attività in favore della comunità.

ART. 6—CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio può assumere agli atti l'eventuale relazione esplicativa sull'accaduto presentata dallo studente o dal genitore oppure può convocare, in sede di delibera, l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio deve essere convocato entro 8 giorni dall'avvenuta infrazione e dovrà riunirsi, di norma, entro i 7 giorni successivi alla convocazione.

L'allontanamento dalla comunità scolastica non può essere disposto prima di quindici giorni dalla delibera del C.d.C.

La sanzione disciplinare è adottata a maggioranza dei presenti.

Il c.d.c. offre sempre allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

In particolare sono previste le seguenti attività:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi, aule, cortili, giardini o altro lavoro utile;
- Riordino della biblioteca;
- Pulizia aule, corridoi, bagni, ecc.;
- Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
- Predisposizione di materiali didattici (fotocopie, ecc.) per gli studenti.

ART. 7—CONSIGLIO D' ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del consiglio di Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio in sede di riunione ascolta le giustificazioni dell'alunno interessato.

Il Consiglio deve essere convocato entro 5 giorni dall'avvenuta infrazione e dovrà riunirsi, di norma, entro i 15 giorni successivi alla convocazione.

L'allontanamento dalla comunità scolastica non può essere disposta prima di quindici giorni dalla delibera del C.d.I.

La sanzione disciplinare è adottata a maggioranza dei presenti.

ART. 8—GIUSTIFICAZIONI

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni al docente che ha rilevato l'infrazione, oppure al coordinatore di classe, oppure al Dirigente Scolastico. Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla Scuola le ragioni dovranno essere esposte al C.d.C./C.d.I. in sede di delibera oppure essere esposte per iscritto e fatte pervenire al Dirigente scolastico due giorni prima della riunione del C.d.C./C.d.I. per l'irrogazione della relativa sanzione.

In tutti i casi in cui si convoca il C.d.C./C.d.I. per l'irrogazione di sanzioni di sua spettanza, il coordinatore di classe deve preventivamente contattare i genitori degli alunni interessati, se minorenni.

Nel caso in cui si prevedono sanzioni disciplinari per l'intera classe, prima dell'effettuazione del C.d.C. si dovrà tenere la rispettiva assemblea di classe.

ART. 9—IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno della scuola che decide nel termine di 10 giorni.

L'organo di garanzia della scuola decide, su richiesta degli alunni della scuola o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della stessa scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

In caso di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

ART. 10—RICORSO AL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo.

Il parere di cui al comma precedente è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

ART. 10—ORGANO DI GARANZIA

A norma dell'art. 5 del DPR 249/98 è istituito l'Organo di Garanzia. Detto organo è eletto entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio di Istituto e rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio d'Istituto ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata annualmente; si compone di due docenti, un genitore ed un alunno, oltre al dirigente scolastico, membro di diritto, che lo presiede. Per ciascuno dei membri elettivi deve essere previsto un supplente per il caso di impossibilità e di incompatibilità.

Il comitato di garanzia si riunisce solo in caso di necessità e su convocazione del presidente. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione sono sostituiti da un supplente.

L'organo di garanzia ha i seguenti compiti :

- dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse e del regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi inerenti l'abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Pia BERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse